

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2032-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 gennaio 1965 (Stampato n. 886)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 29 gennaio 1965*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istituyente l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), con Protocolli annessi, firmata a Parigi il 14 giugno 1962

Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il riconoscimento della necessità di non rimanere più a lungo assenti dal settore spaziale ha indotto, alcuni

anni or sono, i paesi europei ad iniziare la preliminare ed indispensabile opera di ricerca scientifica.

Fin dagli inizi, però, anche i paesi europei più progrediti incontrarono numerose e rilevanti difficoltà a realizzare ciascuno per proprio conto — come già da tempo fatto dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica — un organico ed efficace programma di ricerca spaziale. A prescindere, infatti, dalla difficoltà di intraprendere un'attività di ricerca in un settore del tutto nuovo, ci si rese conto che sarebbero stati necessari mezzi finanziari di gran lunga superiori a quelli che ciascun paese avrebbe potuto stanziare a tale scopo. Fu così, dunque, che nacque l'idea, di cui gli scienziati italiani si resero interpreti, di porre in comune le risorse finanziarie di più Stati per la realizzazione di un programma europeo di ricerche spaziali.

Venne anzitutto creata, con l'accordo di Meyrin del dicembre 1960 (già ratificato a suo tempo dal Parlamento), una Commissione preparatoria, denominata *Copers*, con l'incarico di predisporre l'istituzione di un'organizzazione definitiva, tenuto conto delle istanze del mondo scientifico. Promossa dalla *Copers* prese quindi vita l'E.S.R.O., cioè l'organizzazione definitiva in questione.

La Convenzione istitutiva venne firmata a Parigi il 14 giugno 1962. Lo scopo è, dunque, quello di promuovere e rafforzare a fini pacifici la collaborazione europea nel settore della ricerca spaziale. Conseguentemente i risultati delle esperienze saranno resi noti o comunque accessibili a tutti i paesi membri dell'E.S.R.O. e ciò costituisce nello stesso tempo garanzia di sicurezza e fattore facilitante il comune progresso.

L'E.S.R.O. ha già elaborato un proprio programma di attività che dovrebbe essere realizzato in otto anni e che richiede la creazione di una prima rete di centri e di laboratori; un centro europeo di tecnologia spaziale a Delft in Olanda; un centro per la raccolta e l'analisi dei dati a Darmstadt in Germania; un centro per le ricerche spaziali avanzate da ubicare in Italia in località ancora da fissare.

Questa distribuzione geografica — diretta da una sede centrale in Parigi — non dà luogo ad alcun inconveniente per il suo coordinamento, data la netta differenza esistente fra i compiti di ciascuna istituzione, e ribadisce nella pratica il principio costituzionale in vista

del quale le attività dell'E.S.R.O. devono essere equamente ripartite tra i paesi membri.

Le spese per la creazione e la manutenzione di tali impianti e per la *routine* amministrativa dell'organizzazione dovrebbe ammontare a mille e cinquecento milioni di nuovi franchi francesi secondo un piano di finanziamento progressivamente crescente nelle varie annualità, onde consentire alla E.S.R.O. di affrontare compiti sempre più impegnativi e di realizzare progetti di più ampio respiro.

L'Italia dovrà corrispondere un contributo pari al 10,64 per cento del bilancio e cioè circa 20 miliardi di lire così frazionati: per i primi tre anni 5 miliardi e 200 milioni di cui 545 milioni il primo anno, 1 miliardo 644 milioni e 500 mila il secondo anno e 3 miliardi 10 milioni e 500 mila per il terzo anno; per i successivi tre anni 8 miliardi e 100 milioni a rate annuali di circa 2 miliardi e 700 milioni; per gli ultimi due anni, infine, 7 miliardi a rate annuali di circa 3 miliardi e 500 milioni.

Al riguardo va rilevato che l'impianto del laboratorio di ricerca avanzata denominato E.S.R.I.N. dovrebbe comportare una spesa dell'organizzazione in Italia di oltre 12 miliardi di lire e ciò costituirebbe un riassorbimento di circa il 60 per cento dell'esborso che noi effettueremo per partecipare all'attività dell'E.S.R.O.

I vantaggi che l'Italia potrebbe conseguire da questa partecipazione sono evidenti. Solo in questo modo, infatti, non si rimarrebbe estranei al progresso in questo settore suscettibile di grande sviluppo il che non solo soddisferebbe le legittime aspirazioni del nostro mondo scientifico, ma porrebbe le nostre industrie in grado di concorrere con quelle dei paesi europei più progrediti nella produzione degli innumerevoli beni strumentali e di consumo impiegati nel settore spaziale.

La Commissione affari esteri raccomanda, all'unanimità, la ratifica della Convenzione istitutiva dell'E.S.R.O., con il che si riconfermerebbe l'intendimento già manifestato in altre occasioni di dare alla ricerca scientifica l'importanza e il posto che le competono nel quadro generale della programmazione in atto per sostenere lo sviluppo economico del paese.

VEDOVATO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Europea delle Ricerche spaziali (ESRO) firmata a Parigi il 14 giugno 1962, con Protocollo finanziario e Protocollo relativo al finanziamento per i primi otto anni.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 545.000.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 1.644.500.000 per l'anno finanziario 1965 si provvede rispettivamente:

mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 580 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al cennato periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del predetto Ministero destinato per l'anno finanziario 1965 a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.